IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI
DISPOSIZIONE N. 191
DEL 18.06.2019

OGGETTO: **POR FESR 2014 – 2020. ATTIVITA' 2.1.B "INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (I.C.C.) NELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE CULTURA, CREATIVITA' E TURISMO" - SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UN "CONTRATTO-TIPO" CON AGENZIE VIAGGIO E CON GUIDE ALPINE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO "INMONT" – CIG: Z0327FFC28 - CUP: D66E18000130009 - Prat. n. 39591 (MIC), RNA – COR n. 690602. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.**

ALLEGATI: SI ☒ **NO** ☐

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

Impegno n.

IMPEGNO	ANNO
1035	19

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

RICHIAMATA la disposizione del Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi n. 140 di data 13 maggio 2019, che approvava una procedura di Indagine di Mercato per l'individuazione di soggetti in grado di fornire un servizio di consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con agenzie viaggio e con guide alpine in favore del beneficiario "INMONT";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA;

CONSIDERATO che i seguenti soggetti hanno presentato manifestazione d'Interesse per il servizio sopracitato:

- STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI, Via della Conciliazione n. 10, 00193 Roma (RM), P. IVA 14133981002;
- STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI, C.so Re Umberto n. 65, 10100 Torino (TO), P. IVA 06088110017;

RICHIAMATA la relazione istruttoria di data 04 giugno 2019, conservata agli atti dell'Amministrazione, in merito alle manifestazioni di interesse pervenute e al possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici;

SENTITO il Beneficiario e dato atto che lo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI presenta una specifica esperienza nell'ambito del settore turistico-montano, come richiesto dall'indagine di mercato;

RITENUTO di procedere con una richiesta di offerta allo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI per il servizio di consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con agenzie viaggio e con guide alpine in favore del beneficiario "INMONT";

PRESO ATTO che l'offerta presentata dallo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI per il servizio sopra indicato è pari a € 4.550,00 IVA esclusa, equivalenti a € 6.639,00 omnicomprensivi;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che Area Science Park svolge le funzioni di Responsabile del coordinamento tecnico operativo dell'Operazione e deve garantire l'offerta di servizi oggetto della Convenzione di sovvenzione per l'esatta esecuzione dei moduli operativi;
- che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché lo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI non è stato destinatario di affidamenti nell'ultimo anno;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di contratto e l'allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo, entrambi allegati alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto allo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI, alle condizioni di cui allo schema di contratto e all'allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo, allegati alla presente disposizione;
- di impegnare l'importo di euro 6.639,00 omnicomprensivi, sul cap. 10311 - del bilancio 2019, progetto 99131, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: Z0327FFC28 - CUP: D66E18000130009 - Prat. n. 39591 (MIC), RNA – COR n. 690602);

SULLA BASE di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 settembre 2018, n. 82 e dalla disposizione del Direttore Generale n. 331 del 21 settembre 2018, relative al conferimento al Dott. Stephen John Taylor dell'incarico di Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi di Area Science Park e alle commesse responsabilità;

DISPONE

- di approvare lo schema di contratto e l'allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo, entrambi allegati alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto allo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI, alle condizioni di cui allo schema di contratto e all'allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo, allegati alla presente disposizione;
- di impegnare l'importo di euro 6.639,00 omnicomprensivi, sul cap. 10311 - del bilancio 2019, progetto 99131, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: Z0327FFC28 - CUP: D66E18000130009 - Prat. n. 39591 (MIC), RNA – COR n. 690602);
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

IMPEGNO	ANNO
1035	19

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

Dott. Stephen John Taylor

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Alessandro Aiello

Contenuto[1]: POR FESR 2014 – 2020. ATTIVITA' 2.1.B "INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (I.C.C.) NELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE CULTURA, CREATIVITA' E TURISMO" - SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UN "CONTRATTO-TIPO" CON AGENZIE VIAGGIO E CON GUIDE ALPINE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO "INMONT" – CIG: Z0327FFC28 - CUP: D66E18000130009 - Prat. n. 39591 (MIC), RNA – COR n. 690602. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2]**:**

Eventuale spesa prevista[3]**:** 6.639,00 omnicomprensivi

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

X scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

☐ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

☐ altro (provvedimento diverso dai precedenti)

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo dello somma stanziato (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegna di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicaziane dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politica e dai dirigenti, con particalare riferimento oi provvedimenti finoli dei procedimenti di autorizzozione, concessione, scelto controente, ecc.*

ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

1. PREMESSA

L'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park intende affidare un servizio di consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con Agenzie Viaggio e con Guide Alpine. Tali servizi sono stati richiesti da un'impresa beneficiaria del bando Regionale "**Linea di intervento 2.1.b.1 - Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo**" che prevede la concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo. Si riportano di seguito la descrizione delle attività da svolgere, i requisiti necessari all'esecuzione delle attività e il budget a disposizione dell'Ente.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Consulenza legale per la definizione e stesura di "contratto-tipo"con Agenzie Viaggio e con Guide Alpine che poi potranno essere utilizzati dal beneficiario inMont snc per instaurare il rapporti lavorativi con l'Agenzie Viaggi e i singoli professionisti quali Guide Alpine.

Questa attività è tesa a comporre l'idea di progetto del Beneficiario, denominato "Componi la tua esperienza alpinistica", finalizzato a realizzare una piattaforma di offerta e promozione con accesso personalizzato da parte dell'utente. L'implementazione del progetto prevede:

- La realizzazione di una partnership con un'Agenzia di Viaggi che possa offrire attività di prenotazione di servizi turistici (voi aerei, alberghi, ecc.) e organizzazione logistica.

- Il coinvolgimento di professionisti Guide Alpine quali leader per l'accompagnamento per le salite in montagna. Queste persone dovranno rispondere a criteri personali e formali e dovranno essere contrattualizzati per il servizio richiesto.

Il beneficiario, inMont snc, ha in essere un contratto con un'agenzia di viaggio/tour operator con la quale collabora nell'organizzazione di viaggi e attività alpinistiche, del quale verrà fornita copia.

Ciò premesso, l'appalto avrà come oggetto in particolare i seguenti punti:

A. Definizione del contratto di collaborazione fra inMont snc e Agenzie Viaggi, ovvero:

A.1. Analisi del contratto esistente;

A.2. Contratto-tipo per le Agenzie di Viaggio.

B. Definizione del contratto-tipo fra inMont snc e Guide Alpine.

ATTIVITÀ A: DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE FRA INMONT SNC E AGENZIE VIAGGI

A.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESISTENTE FRA INMONT E L'AGENZIA VIAGGI ED INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'attività, da concordare nel dettaglio con il Beneficiario, prenderà avvio dalla data sottoscrizione del contratto e avrà per oggetto i seguenti:

- Analisi del contratto già disponibile;
- Acquisizione delle informazioni legate alle tipicità delle norme che regolano l'operatività del settore turistico e delle Agenzie di Viaggio in particolare, nonché della Legge sul Turismo emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- Acquisizione delle informazioni relative alle normative vigenti a livello internazionale, per l'ambito turistico;
- Individuazione delle criticità del contratto esistente;
- Individuazione di soluzioni migliorative al contratto esistente.

OUTPUT: Al termine della presente fase di analisi è richiesto un incontro di condivisione dei risultati con il beneficiario, entro e non oltre il 14/07/2019.

A.2 STESURA DEL NUOVO CONTRATTO-TIPO FRA INMONT E AGENZIA DI VIAGGIO

L'attività, da concordare nel dettaglio con il Beneficiario, prenderà avvio a seguito della precedente fase di analisi e avrà per oggetto la stesura del contratto-tipo con l'agenzia viaggi, a fronte dell'analisi svolta precedentemente.

Nel documento dovranno essere trattati i seguenti punti:

a) Competenze e obbligazioni delle parti

Il ruolo di inMont snc dovrà prevedere:

- Proposta e promozione delle iniziative alpinistiche;
- Gestione tecnico-alpinistica;
- Gestione logistica in montagna;
- Indicazione dei fornitori locali (guide alpine, rifugi, ecc.);
- Definizione delle responsabilità e coperture assicurative per le attività alpinistiche.

Il ruolo dell'Agenzia Viaggi dovrà prevedere:

- Composizione e vendita del pacchetto turistico;
- Organizzazione logistico/turistica (voli aerei, trasferimenti, alberghi);

- Definizione delle responsabilità e coperture assicurative per le attività turistiche;
- Stesura del contratto verso il cliente finale.

b) Gestione assicurativa dell'attività

In questa sezione dovrà essere chiaro quali saranno i limiti di copertura assicurativa per inMont e per l'Agenzia Viaggio. In linea generale, da verificare in fase di sviluppo, si avrà:

- inMont provvederà alle assicurazioni RC Guida Alpina e RC Società per le attività di ambito alpinistico;
- L'Agenzia Viaggi provvederà alle assicurazioni RC proprie di un viaggio turistico (rientro del cliente, cancellazione per causa maggiore, ecc..).

c) Gestione economica dell'attività

Definire le varie casistiche di gestione economica per quanto riguarda:

- prenotazione e saldo;
- cancellazioni e rimborsi;
- gestione IVA e fatturazioni verso i clienti e dal lato inMont/Agenzia, con dettaglio per clienti provenienti dall'Italia, dall'Unione Europea e del resto del mondo e per attività che si svolgono in Italia, nell'Unione Europea e nel resto del mondo

OUTPUT: Contratto-tipo fra inMont e Agenzia di viaggio contenente le proposte migliorative individuate da consegnare entro e non oltre il 14/07/2019.

ATTIVITÀ B: STESURA DEL MODELLO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LE GUIDE ALPINE

L'attività, da concordare nel dettaglio con il Beneficiario, prenderà avvio sin dalla sottoscrizione del contratto.

La finalità è formalizzare il rapporto con i professionisti Guide Alpine che forniranno servizi di accompagnamento per inMont snc. Pertanto, l'obiettivo è la stesura di un contratto-tipo per regolare questo rapporto.

Si tratta di redigere un contratto-tipo, cioè generico fra inMont snc e un libero professionista che compie un servizio di accompagnamento in montagna per conto di inMont. Il professionista dovrà avere uno dei seguenti titoli:

- Guida Alpina UIAGM/IFMGA (internazionale);
- Aspirante Guida Alpina (titolo riconosciuto solo in Italia);
- Guida Naturalistica;
- Guida Escursionistica / UIMLA.

Il contratto dovrà descrivere il rapporto con almeno le seguenti sezioni:

- Descrizione delle parti
- Servizi da svolgere
- Durata dell'incarico
- Remunerazione economica
- Responsabilità delle parti
- Clausola di riservatezza
- Titoli e assicurazioni
- Contenziosi e foro competente

OUTPUT: Contratto-tipo per collaborazione con professionisti Guide Alpine da consegnare entro e non oltre il 14/07/2019.

Tutti gli output ed i report richiesti dovranno essere approvati dal beneficiario.

Al termine del servizio il Beneficiario predisporrà un apposito verbale di corretta esecuzione del servizio, nel quale l'Appaltatore e il Beneficiario dichiareranno che le attività relative alle singole fasi sono state eseguite in conformità a quanto concordato con il Beneficiario. È fatto onere al Beneficiario di trasmettere tempestivamente copia del presente verbale ad Area Science Park.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere terminato tassativamente entro e non oltre il 13/09/2019.

4. CORRISPETTIVO

Il budget messo a disposizione dall'Amministrazione per i servizi sopradescritti è pari a € 5.475,40 (Diconsi Eurocinquemilaquattrocentosettantacinque/40) IVA esclusa.

Il corrispettivo per il servizio oggetto della presente procedura verrà erogato, previa presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 70% entro il 14 luglio 2019, previa consegna al beneficiario degli output previsti;
- 30% a conclusione del servizio, entro e non oltre il 13 settembre 2019.

5. MODALITA' DI RACCORDO CON IL BENEFICIARIO

L'avvio di ogni attività (A1, A2, B) dovrà avvenire mediante un incontro dei singoli fornitori con il Team di Progetto inMont presso la sede di inMont s.n.c. a Gemona del Friuli (o presso un'altra sede indicata dal Team di Progetto inMont), nelle date da concordare. Ogni consegna degli output dovrà avvenire mediante un incontro da svolgersi presso la sede di inMont s.n.c. a Gemona del Friuli (UD), o in altre località (comunque

nella Regione Friuli Venezia Giulia) o modalità (ad esempio una conference call in Skype o simili) come verrà tempestivamente indicato dal beneficiario (inMont).

Se durante lo sviluppo dei servizi, dovesse emergere la necessità di adeguare alcuni contenuti, potrà essere effettuata una proposta in tal senso. Eventuali ridefinizioni, che non potranno comunque incidere sui tempi e sui costi di sviluppo, devono essere accettate da inMont e da tutto il sistema di gestione del progetto.

Alla consegna degli output potranno partecipare, a loro discrezione, i seguenti soggetti incaricati di seguire il progetto:

- inMont team (almeno un rappresentante deve essere sempre presente);
- Polo Tecnologico di Pordenone;
- Area Science Park.

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da Area Science Park.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99.

I concorrenti, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

Il trattamento dei dati personali dei concorrenti è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di aggiudicazione della gara per la quale sono stati conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.

La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme che disciplinano le procedure formali di gara in materia di lavori, forniture e servizi e acquisti di beni di interesse generale per l'Ente, nonché nell'art. 3, comma 2, lett. l) dello Statuto, che attribuisce all'Ente la facoltà di compiere ogni atto utile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di appalti e concessioni, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:

a) di accesso ai dati personali;

b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;

c) di opposizione al trattamento;

d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;

e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) potrà inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it.

Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario per poter partecipare alla gara e procedere all'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Il mancato conferimento dei dati preclude le suddette attività.

Sottoscrizione dell'Impresa per accettazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UN "CONTRATTO-TIPO" CON AGENZIE VIAGGIO E CON GUIDE ALPINE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO "INMONT"

CIG n. Z0327FFC28
CUP: D66E18000130009
Prat. n. 39591 (MIC)
RNA – COR n. 690602

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

e

l'Impresa

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI

A favore del Beneficiario

INMONT

Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Durata	3
Art. 4 - Corrispettivo	4
Art. 5 – Modalità di prestazione del servizio	4
Art. 6 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	5
Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico del Beneficiario	5
Art. 8 - Clausola di riservatezza	6
Art. 9 - Trattamento dei dati personali	6
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 11 - Recesso per giusta causa	7
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito	7
Art. 13 - Risoluzione per inadempimento	7
Art. 14 - Penali	7
Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	8
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa	8
Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	8
Art. 18 - Disposizioni anticorruzione	8
Art. 19 - Foro di competenza	8
Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione	8
Clausole vessatorie	9

Premessa

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 21 dicembre 2016, n. 72, ha approvato il testo della Convenzione Quadro con la Regione Friuli Venezia Giulia finalizzato alla costituzione di un Partenariato Pubblico - Pubblico non istituzionale orizzontale e all'attuazione delle azioni della programmazione europea per il periodo 2014-2020, con l'obiettivo di creare nuove imprese e di valorizzare i risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese;
2. In data 06 giugno 2017 la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia e Area Science Park hanno sottoscritto l'Accordo attuativo per lo svolgimento dell'Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo" del POR FESR 2014 – 2020;
3. tale Accordo prevede che Area Science Park assuma il ruolo di Responsabile del coordinamento tecnico-operativo delle Linee di intervento 2.1.b.1. e 2.1.b.2, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, par. 1, punto 37 del regolamento UE n. 1303/2013 e si impegni a garantire l'offerta dei servizi oggetto dell'Accordo stesso;
4. in base all'Accordo attuativo, Area Science Park si impegna a svolgere alcune funzioni specifiche legate al Project Management, all'acquisizione delle consulenze, dei beni strumentali, materiali e immateriali, strettamente necessari alla realizzazione delle operazioni sovvenzionate, alla gestione amministrativa ed alla rendicontazione;
5. sulla base delle esigenze segnalate dal beneficiario "INMONT", Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con agenzie viaggio e con guide alpine da eseguirsi a favore del Beneficiario;
6. con disposizione del Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi n. ____ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito denominato Codice), il servizio di consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con agenzie viaggio e con guide alpine allo STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI (di seguito denominata Appaltatore), servizio che dovrà essere prestato in favore del beneficiario "INMONT" (di seguito denominata Beneficiario);
7. sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui il presente contratto è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 15;
8. L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. il presente Contratto è sottoscritto anche dal Beneficiario esclusivamente per presa visione e accettazione degli obblighi in capo agli stessi previsti.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, e la "Scheda Esigenze" presentata dall'impresa Beneficiaria.

2. Il Contratto è disciplinato dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.

3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto la consulenza legale per la definizione di un "contratto-tipo" con agenzie viaggio e con guide alpine la consulenza in ambito di Web Marketing in favore del beneficiario "INMONT". Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda all'allegato 1 – capitolato tecnico descrittivo, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi tassativamente entro il 13/09/2019. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. L'Appaltatore si impegna a prestare il servizio a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
5. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo

1.L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene fissato in € 4.550,00 IVA esclusa (Diconsi Euro Quattromilacinquecentocinquanta/00), pari a € 6.639,00 omnicomprensivi.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:
- 70% entro il 14 luglio 2019, previa consegna al beneficiario degli output previsti;
- 30% a conclusione del servizio, entro e non oltre il 13 settembre 2019, previo invio da parte del Beneficiario all'Amministrazione del verbale di corretta esecuzione del servizio.
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, al CUP, al Prat. n. (MIC) e al RNA - COR.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – Modalità di prestazione del servizio

1. La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita secondo le regole dell'arte nel rispetto delle modalità previste dall'Allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo, allegato al presente contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardare le esigenze evidenziate dal Beneficiario senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento di tali attività dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Beneficiario e/o da terzi.

3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. Il Beneficiario dovrà tempestivamente rilevare gli eventuali rischi da interferenza che dovessero sorgere in fase di consegna, installazione e smontaggio al termine del contratto. In tal caso, è onere del Beneficiario la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché di segnalare all'Amministrazione eventuali inosservanze alla normativa da parte dell'Appaltatore. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte dell'Appaltatore e del Beneficiario in materia di sicurezza.

Art. 6 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione, del Beneficiario e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal Beneficiario. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
11. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario ha l'onere di segnalare all'Amministrazione eventuali ritardi dovuti ad inadempienza da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio e/o prestazioni non conformi a quanto indicato nella

Scheda Esigenze e nell'offerta presentata.

Art. 8 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore e il Beneficiario si impegnano a non divulgare i metodi e i risultati del lavoro oggetto del servizio, nonché elementi relativi allo sviluppo del progetto, se non previo accordo fra le parti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata **il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z0327FFC28 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D66E18000130009**, oltre ai codici di progetto **Prat. n. 39591 (MIC), RNA – COR n. 690602**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore e può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
d) mancata sostituzione in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro i termini previsti dalla casa costruttrice pari a giorni 15 (quindici).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14 – Penali

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno

contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il beneficiario receda unilateralmente dalla convenzione di sovvenzione stipulata con la Regione Autonoma FVG, ai sensi dell'articolo 23 del Bando Regionale. La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Appaltatore, a mezzo PEC, la propria decisione di avvalersi della facoltà di risoluzione. In questo caso l'Appaltatore avrà il diritto di ricevere unicamente il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla risoluzione del contratto.

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore o dal Beneficiario se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 18 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 19 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park

per l'Appaltatore

Per il Beneficiario

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 – Modalità di prestazione del servizio
Art. 6 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 11 - Recesso per giusta causa
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 13 - Risoluzione per inadempimento
Art. 14 - Penali
Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Art. 19 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Allegati: Allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo